


**Víctor A. Torres-González**  
**María Teresa de Luque Morales**  
**Fuensanta Garrido Domené**  
**Anthony Álvarez Melero**  
(eds.)

**PAPIROS GRECO-EGIPCIOS,  
DE ÉPOCA IMPERIAL ROMANA I:  
INSTITUCIONES, SOCIEDAD  
Y RELIGIÓN**



**EDICIONES CLÁSICAS**

Primera edición 2022

Ediciones Clásicas S.A. garantiza un riguroso proceso de selección y evaluación de los trabajos que publica.

La publicación de esta obra colectiva se ha realizado en el marco del Proyecto “Instituciones locales, religión cívica y élites urbanas en el Egipto romano (s. II-IV d.C.)” (UCO-FEDER 20. Referencia: 1380044-F) y ha sido cofinanciada por el Programa Operativo FEDER 2014-2020 y por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía.



- © Los autores
- © Víctor Andrés Torres-González *et alii* (eds.)
- © Alfonso Martínez Díez, *Editor & Publisher*
- © Ediciones Clásicas, S.A.  
c/ San Máximo 31, 4º 8  
Edificio 2000  
28041 Madrid  
Tlfs: 91-5003174 / 5003270.  
E-mail: edicionesclasicas@gmail.com  
Web: www.edicionesclasicas.com

Ilustración de cubierta: papiro documental

I.S.B.N. 978-84-7882-890-6

Depósito Legal: M-30368-2022

Impreso en España por CIMAPRESS

## ÍNDICE GENERAL

<b>Introducción</b> .....	7
<b>Breve nota biográfica sobre los colaboradores</b> .....	11
<b>ÉLITES E INSTITUCIONES</b>	
Alain MARTIN, <i>Narmouthis. À la découverte d'un village du Fayoum à l'époque romaine</i> .....	21
Federico RUSSO, <i>La gestione degli archivi nell'Egitto romano in età flavia: la testimonianza di P.Oxy. II 237</i> .....	41
Antonio D. PÉREZ ZURITA y Fuensanta GARRIDO DOMENÉ, <i>Un documento del archivo de M. Lucretius Diogenes: la copia testamentaria de L. Ignatius Rufinus (P.Diog. 10)</i> .....	57
Víctor A. TORRES-GONZÁLEZ, Juan Pablo RUIZ-MONTIEL y Enrique MELCHOR GIL, <i>El prytanis: magistrado superior de la metrópolis</i> .....	77
<b>RELIGIÓN Y MAGIA</b>	
María FLORES RIVAS, <i>La presencia del cocodrilo en la esfera cultural del Egipto romano a través de los papiros griegos</i> .....	105
Sergio LÓPEZ CALERO e Israel MUÑOZ GALLARTE, <i>Los libelli de Decio y el conflicto religioso en Egipto (250 d. C.) II: consecuencias y la reconstrucción cristiana del acontecimiento</i> .....	133
Dámaris ROMERO GONZÁLEZ y Alberto ROMERO CRIADO, <i>Melatonina a la egipcia: peticiones de sueños en PGM XII</i> .....	147
Francisco SÁNCHEZ TORRES, <i>El discurso literario y mágico en los encantamientos eróticos de Isis y Osiris (PGM IV 94-154)</i> .....	159
<b>VIDA COTIDIANA</b>	
Anthony ÁLVAREZ MELERO, Francisco CIDONCHA REDONDO y Luisa LESAGE GÁRRIGA, <i>La denuncia de Aurelius Sarapion: un caso de violencia en el Egipto del siglo III d. C. (P.Graux I 4)</i> .....	187
M <sup>a</sup> Teresa DE LUQUE MORALES, <i>El oficio textil en el Egipto romano</i> ...	205

Fuensanta GARRIDO DOMENÉ y M <sup>a</sup> Isabel PANOSA DOMINGO, <i>El P.Mich. Inv. 4682: un ejemplo de la importancia de la música en la vida cotidiana y cultural del Egipto romano</i> .....	235
Alberto ROMERO CRIADO y Dámaris ROMERO GONZÁLEZ, <i>Si no me amas, no duermas: propuestas de reestructuración pedagógica y com- prensión de una defixio de amor en el PGM XII a través de los actos de habla</i> .....	263
Almudena VILLEGAS BECERRIL, <i>Cuenta de un carnicero/cocinero en el Egipto romano: territorio, cocina y cocineros</i> .....	287
<b>ÍNDICES</b> .....	305
ÍNDICE ONOMÁSTICO .....	305
1. <i>Antropónimos</i> .....	305
2. <i>Teónimos</i> .....	310
ÍNDICE DE FUENTES .....	312
1. PAPIROLÓGICAS .....	312
2. LITERARIAS .....	317
3. JURÍDICAS .....	319
4. EPIGRÁFICAS .....	320

# LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI NELL'EGITTO ROMANO IN ETÀ FLAVIA: LA TESTIMONIANZA DI P.OXY. II 237

FEDERICO RUSSO

*Università degli Studi di Milano*

ORCID: 0000-0003-2621-0551

**Riassunto:** Partendo dall'analisi di alcune misure contenute in un editto, di età flavia, del prefetto d'Egitto M. Mettius Rufus, note grazie ad una serie di papiri e relative alla correzione di alcuni problemi di gestione in vari tipi di archivio, il contributo vuole dimostrare come la cura degli archivi e la corretta conservazione dei documenti ivi contenuti, pur perseguita sia in età repubblicana che imperiale con precisi interventi, rappresenta, in età flavia, un aspetto della più generale politica di corretto sfruttamento delle terre, in Italia e nelle province, inaugurata da Vespasiano.

**Keywords:** Archivi; Egitto romano; Flavii; Leggi municipali; Spagna romana.

**Abstract:** Starting from the analysis of some measures that in the Flavian age M. Mettius Rufus, prefect of Egypt, established as to better administrate the local archives, the contribution aims at showing that the more efficient administration of the archives and the subsequent better conservation of the documents that were collected there represented a specific aspect of the policy that Vespasianus inaugurated, the scope of which was to better administrate, organize and exploit lands in Italy and provinces.

**Keywords:** Archives; Roman Egypt; Flavians; Municipal Charters; Roman Spain.

## 1. LA GESTIONE DEI TERRITORI IN ETÀ FLAVIA

Nella gestione degli affari pubblici e privati delle città dell'impero romano un ruolo importante era certamente rivestito dagli archivi locali<sup>1</sup>, ai quali era affidata la conservazione dei documenti utili al corretto svolgimento della vita pubblica del centro, come decreti emessi dai

---

<sup>1</sup> Sul funzionamento degli archivi provinciali e locali si veda in particolare HAENSCH, 1992; RODRÍGUEZ NEILA, 2003. Per gli archivi delle città greche fino all'età ellenistica, *vid.* da ultimo le considerazioni di M. Faraguna in FARAGUNA, BOFFO, 2021, 293.

decurionati<sup>2</sup>, misure decise dai magistrati locali, e più in generale ogni altro tipo di informazione che potesse essere utile alla buona amministrazione del patrimonio pubblico e alle transazioni tra i *ciues* della comunità<sup>3</sup>. In questo senso, risultava di particolare importanza la conoscenza corretta dei confini del territorio della città stessa e quelli interni, che delimitavano le varie parcelle di terreno concesse, a vario titolo, a cittadini ed altri abitanti di un determinato centro<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> La maggior parte delle informazioni relative al funzionamento degli archivi locali proviene dagli statuti iberici, ed in particolare dalla legge istitutiva della *Colonia Genetiua Iulia* di *Vrso* di età cesariana e dalla cosiddetta *Lex Flauia municipalis*, provvedimento di età flavia noto grazie ad una serie di *tabulae* bronzee provenienti da diversi *municipia* latini della provincia *Baetica*. Tra i vari esemplari noti, si veda in particolare la cosiddetta *Lex Irnitana*, legge del municipio latino di *Irni*. Il capitolo 41 di tale statuto prevede che il decreto dei decurioni fatto approvare dal magistrato locale supremo e letto poi pubblicamente venga registrato entro dieci giorni nelle *tabulae communes* del municipio. Verosimilmente, ai funzionari dell'archivio locale sarà stata demandata anche la compilazione delle liste elettorali (si veda a questo proposito la testimonianza della *Lex Malacitana*, altra testimonianza della cosiddetta *Lex Flauia municipalis*, al capitolo 57). Per uno sguardo di insieme sulla *Lex Coloniae Genetiuae Iuliae* (*CIL* II 5439 = *ILS* 6007, *CIL* II<sup>2</sup>/5 1022), si vedano, entro una bibliografia molto vasta, gli essenziali lavori di D'ORS, 1953; CRAWFORD, 1996, n. 25, 393-454 e l'aggiornamento, con nuovi frammenti epigrafici, di CABALLOS RUFINO, 2006, in part. 307-342 per l'inquadramento della fondazione coloniale di *Vrso*. Per quanto riguarda i numerosi frammenti, anche molto estesi, della *Lex Flauia municipalis* (*Lex Irnitana*, *AE* 1984, 454; *Lex Salpensana*, *CIL* II 1963; *Lex Malacitana*, *CIL* II 1964), cf. D'ORS 1986; GONZÁLEZ, CRAWFORD, 1986; LAMBERTI, 1993. In particolare, per quanto riguarda lo statuto malacitano, cf. STYLOW, 2001. In generale, sugli statuti spagnoli, GALSTERER, 2006. Per quanto riguarda gli archivi locali dei centri delle province occidentali, con particolare attenzione alla documentazione epigrafica proveniente dall'Iberia, si veda RODRÍGUEZ NEILA, 2005.

<sup>3</sup> Al capitolo 63 della *Lex* di *Irni* si stabilisce che qualunque appalto concesso dai magistrati, relativo ai *uectigalia* o agli *ultratributa*, come qualunque altro servizio affidato dalla città nel nome di tutti i *municipes*, dovrà essere registrato negli archivi.

<sup>4</sup> Di analoga importanza (e per svariati motivi) erano, naturalmente, i documenti conservati presso gli archivi centrali di Roma. Si veda a questo proposito il caso della controversia, in Sardegna, tra *Galillenses* e *Patulcenses Campani* (*CIL* X 7852 = *ILS* 5947) a proposito di alcuni territori da cui i primi erano stati espulsi. L'intera vicenda ruota, tra le altre cose, tra le differenze possibilmente rilevabili tra la *forma* depositata negli archivi provinciali e quella conservata nel *tabularium principis*. Per una dettagliata analisi della questione, anche relativamente ai rapporti tra archivi centrali e archivi provinciali, si veda in particolare MASTINO, 1988. Il caso della lite tra *Galillenses* e *Patulcenses* viene ripreso anche da ARNAUD, 2003, il quale, a partire da un documento proveniente da *Turris Libisonis* in cui si menziona un liberto *tabularius perticarum Turris et Tharros* (*CIL* X 7951 = *AE* 1982, 433), ipotizza la presenza di archivi locali di livello intermedio, posti, cioè, tra quelli locali (municipali e coloniali) e quelli più propriamente provinciali, e perciò riferibili alle *perticae* di più città (nel caso specifico, di *Tharros* e *Turris Libisonis*).

Viste le molteplici e rilevanti funzioni che gli archivi locali potevano assumere, non sorprende che numerose e ben precise fossero le regole che sovrintendevano alla corretta registrazione delle informazioni negli archivi da parte dei funzionari, gli *apparitores* (con l'ausilio di *scribae* o *librarii*: *Lex Vrs.* 62; *Lex Irn.* 73), per i quali era prevista addirittura una forma di giuramento che assicurasse la buona fede nello svolgimento delle loro mansioni di copia e trascrizione, a testimonianza della cura con cui, almeno in teoria, gli archivi locali sarebbero stati gestiti (*Lex Irn.* 73)<sup>5</sup>.

D'altro canto, il giuramento stesso che gli *apparitores* erano obbligati a prestare mostra la possibilità che i funzionari non fossero sempre corretti e accurati nella registrazione delle informazioni, spesso anche con volontà di dolo. La legge municipale di *Irni*, infatti, impone non solo la buona fede nella compilazione delle *tabulae communes* dei *municipes*, ma anche di non riportarvi il falso né di omettere quello che sarebbe stato necessario registrare.

Analogamente, sempre ad *Irni*, lo statuto locale proibiva ai magistrati, come anche agli *scribae* e agli *apparitores*, di partecipare agli appalti per i lavori pubblici e di prendere in affitto un bene della città che fosse dato in locazione, nell'esplicito tentativo di limitare, per quanto possibile, conflitti di interesse da parte di funzionari e magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (*Lex Irn.* 48)<sup>6</sup>. Infatti, in capo ai funzionari dell'archivio era anche il compito di registrare le locazioni di beni pubblici effettuate dai duoviri, congiuntamente alle condizioni stabilite, ai canoni di affitto pattuiti ed alle indicazioni delle varie garanzie fornite, oltre che dei garanti stessi (*cognitores*) e dei fondi che fossero stati accettati in garanzia (*Lex Irn.* 63). Tali informazioni, ed è questo un punto molto significativo, dovevano essere accessibili e leggibili da tutti, secondo quanto previsto dalla legge stessa (*Lex Irn.* 63), a dimostrazione di come esse dovessero essere note a chiunque intraprendesse transazioni entro la comunità.

A questo tipo di operazioni sarà verosimilmente da riferire quanto previsto dal capitolo 76 della legge di *Irni*, che attribuiva al duoviro la facoltà, sentito il parere dei decurioni (dei quali è richiesta una maggioranza qualificata), di procedere ad una generale ricognizione dei confini, dei terreni e dei *uectigalia* del territorio municipale da parte della persona scelta e secondo le modalità decise da parte del magistrato stesso insieme ai decurioni.

---

<sup>5</sup> Su tutti questi aspetti si veda l'ampia trattazione di RODRÍGUEZ NEILA, 2003 e RODRÍGUEZ NEILA, 2005, 67.

<sup>6</sup> Su alcuni dei divieti imposti a decurioni, magistrati e *apparitores*, così come sono testimoniati dagli statuti iberici, *vid.* da ultimo RUSSO, 2021.

Va da sé che i risultati di tali ispezioni, fondamentali ai fini di una corretta gestione del territorio (anche perché fornivano informazioni su eventuali ipoteche), saranno stati registrati, ad opera dei funzionari preposti, entro l'archivio locale, per un possibile uso futuro<sup>7</sup> (ad esempio in occasione di nuove locazioni o qualunque altro tipo di attività previsto dalla legge locale, compresa la vendita, laddove consentita).

L'attenzione che la *Lex* di *Irni* mostra nei confronti di una corretta gestione dell'archivio locale, posto al riparo anche da eventuali operazioni dolose perpetrate dagli stessi *apparitores* e *scribae* che vi lavoravano, non andrà certo considerata come caratteristica peculiare ed irripetibile della *Lex Flauia municipalis*, in qualche modo collegata in via specifica alla provincia entro cui il provvedimento si applicava. Piuttosto, essa sembra rispondere bene alla più generale politica di razionalizzazione e migliore gestione delle risorse voluta da Vespasiano e proseguita in età flavia, che, essendo basata su una ricognizione sistematica del territorio, avrà implicato non solo un uso importante degli archivi locali che contenevano quelle informazioni indispensabili alle riforme volute dai Flavi<sup>8</sup>, ma anche un miglioramento generale delle strutture che ospitavano i registri pubblici e di questi stessi (catasti inclusi)<sup>9</sup>.

Molteplici sono, a questo proposito, gli interventi sul territorio che presuppongono una conoscenza approfondita dello stesso e delle diverse condizioni giuridiche dei fondi ad esso appartenenti, che noi dobbiamo immaginare essere tratte dagli archivi locali. Ad esempio, sappiamo che Vespasiano procedette ad una nuova *terminatio* delle terre di *Apulia et Calabria* (*Lib. col. p. 261, 21 L: quando terminauimus prouinciam Apuleiam et Calabriam secundum constitutionem et legem diui*

---

<sup>7</sup> Anche i catasti locali avevano, tra le altre cose, la funzione di registrare informazioni relative alle condizioni giuridiche e alle estensioni dei territori, annotando, nel contempo, eventuali variazioni. Secondo MOATTI, 1993, 43-48, tre erano le funzioni essenziali di tali mappe catastali: esse, in primo luogo, veicolavano informazioni di carattere topografico su uno specifico territorio; in secondo luogo, potevano essere utili, ad esempio, nel caso in cui magistrati cittadini decidessero di intervenire su un'area già organizzata e assegnata; infine, poiché in esse si specificavano le condizioni dei fondi, tali mappe risultavano fondamentali anche in caso di controversie. Sulle *formae* catastali, *vid.* in sintesi, con riferimenti essenziali ai frammenti di *formae agrorum* oggi noti (o presunti tali), BUONOPANE, 2015. Per i catasti locali, *vid.* anche MAGANZANI, 2017.

<sup>8</sup> Domiziano proseguì l'opera di risistemazione del territorio iniziata da Vespasiano, restituendo ai *ueteres possessores* parcelle di territorio rimaste inutilizzate (Suet. *Dom.* 9. 7): *Subsiciua, quae diuisis per ueteranos agris carptim superfuerunt, ueteribus possessoribus ut usu capta concessit.* Cf. Hyg. *Lim. Grom.* p. 111, 6 L.

<sup>9</sup> Così in particolare MOATTI, 1993, 95.



*Vespasiani*), riorganizzò le terre della Cirenaica (*Hyg. Grom. 15 L*)<sup>10</sup> come anche le *ousiai* in Egitto<sup>11</sup>.

Nell'ottica della più generale risistemazione e razionalizzazione dello sfruttamento dei *loca publica* portata avanti da Vespasiano<sup>12</sup>, è da menzionare un'iscrizione da Pompei, relativa ad un caso di territorio pubblico indebitamente passato in mano di privati<sup>13</sup>. Per volontà e grazie all'autorità di Vespasiano, il *tribunus T. Suedius Clemens*, dopo aver compiuto le necessarie indagini ed effettuato le relative misurazioni, restituì alla *res publica* dei Pompeiani dei *loca* che, pur essendo *publica*, erano *possessa a priuatis*. Secondo alcuni, l'iscrizione, che si trova analoga su alcuni cippi trovati fuori da Porta Ercolano, riferirebbe l'occupazione da parte di privati (forse mediante costruzioni abusive) del terreno a ridosso delle mura della città (entro cento piedi), che avrebbe dovuto rimanere libero; i magistrati cittadini, incapaci di rimediare a tale situazione, avrebbero richiesto l'intervento dell'imperatore, che avrebbe agito per tramite del *tribunus T. Suedius Clemens*<sup>14</sup>.

Similmente, Vespasiano intervenne nel 77 d. C. per restituire le terre pertinenti al Tempio di *Diana e Iuppiter Tifatinus* (*CIL X 3828*)<sup>15</sup>.

Esemplificativo del significato e dell'applicazione di una serie di interventi<sup>16</sup>, analoghi per scopo e funzione, da parte di Vespasiano in provincia<sup>17</sup> come sul suolo italico potrebbe essere inoltre la compilazione,

---

<sup>10</sup> L'attività di recupero fondi portata avanti da Vespasiano in Cirenaica è documentata a livello epigrafico, ad esempio, da *AE 1967, 531*, su cui *vid.* REYNOLDS, GOODCHILD, 1965, 103. Altre indicazioni in MOATTI, 1993, 133.

<sup>11</sup> Sulla complessa questione della riorganizzazione e assegnazione delle *ousiai* da parte di Vespasiano, si veda da ultimo con bibliografia aggiornata MAIURO, 2012.

<sup>12</sup> MAGANZANI, 2011.

<sup>13</sup> *NS 1910, 399-401*, per cui si veda anche *CIL X 108: Ex auctoritate / Imp(eratoris) Caesaris / Vespasiani Aug(usti) / loca publica a priuatis / possessa T(itus) Suedius Clemens / tribunus causis cognitis et / mensuris factis rei publicae / Pompeianorum restituit.*

<sup>14</sup> DELLA CORTE, 1913; D'AMBROSIO, DE CARO, 1983, 25. Per *T. Suedius Clemens*, si veda in particolare FRANKLIN, 2001, 156-157; VAN BINNEBEKE, 2007, 11-14; RAPOSO GUTIÉRREZ, 2016.

<sup>15</sup> RUFFO, 2019, 191, con bibliografia precedente. Per *loca sacra* intesi come *publica*, si veda in particolare MOATTI, 1993, 36. Per la *restitutio agrorum* in ambito italico, CASTAGNOLI, 1948, 280-286. Per un caso di *redemptio* in età vespasiana, *vid.* *CIL VI 933: Imp(erator) Caesar / Vespasianus Aug(ustus) / pontif(ex) max(imus) tribunic(ia) / potest(ate) VI imp(erator) XIII p(ater) p(atriciae) / co(n)s(ul) VI desig(natus) VII censor / locum uiniae publicae / occupatum a priuatis / per collegium pontificum / restituit.*

<sup>16</sup> Per altri casi della politica flavia, *vid.* MOATTI, 1993, 95-96.

<sup>17</sup> Ci limitiamo qui a citare il noto caso del catasto di Orange, su cui si rimanda ancora a PIGANIOL, 1962.

per volere del *princeps*, del *liber subseciuorum omnium*, che avrebbe raccolto informazioni relative alle terre private, catalogate secondo la loro condizione, agli atti di compravendita e di passaggio di proprietà, come ci testimonia la tradizione gromatica (Hyg. *Lim. Grom.* 202 L: *omnes significationes et formis et tabulis aeris inscribemus, data, adsignata, concessa, excepta, reddita, commutata pro suo, reddita ueteri possessori, et quaecumque alia inscriptio singularum litterarum in usu fuerit, et in aere permaneat*)<sup>18</sup>.

Va da sé che ad un'operazione di questo tipo, basata sul recupero delle terre nell'ottica di un loro migliore sfruttamento, sarà da considerare propedeutica un'intensa attività di ricognizione, non solo sul territorio, come si evince dalla testimonianza sopra richiamata della *Lex Irnitana*, ma anche negli archivi, grazie alla quale recuperare quelle informazioni indispensabili ad un riassetto del territorio. Non sorprenderà, allora, che proprio all'età flavia risalgano alcuni provvedimenti atti a migliorare lo stato degli archivi locali, in un'area, poi, come quella della prefettura d'Egitto, in cui la risistemazione delle terre voluta da Vespasiano fu particolarmente importante.

## 2. PROBLEMI DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI DELL'EGITTO ROMANO

Sullo sfondo di questa particolare politica introdotta da Vespasiano e proseguita anche sotto i successivi imperatori flavii (ed oltre) sarà dunque da leggere l'istituzione<sup>19</sup> nel 72 d. C., in Egitto, della *bibliotheke enkteseon*, archivio centrale del nomo distaccato dagli archivi pubblici<sup>20</sup> centrali e adibito a raccogliere e conservare le informazioni relative alle terre private, alle condizioni di queste e a qualunque atto di compravendita o ipoteca insistesse su di esse.

Senza tornare sulle numerose, complesse e talvolta ancora irrisolte questioni di carattere amministrativo che la *bibliotheke enkteseon* pone, sarà sufficiente, per gli scopi della presente ricerca, richiamare l'attenzione in primo luogo sulle finalità che ne determinarono l'istituzione, vale a dire fare in modo che i futuri compratori non fossero defraudati durante l'atto di acquisto a causa dell'ignoranza delle condizioni sussistenti sul fondo in questione.

---

<sup>18</sup> CHOUQUER, FAVORY, 2001, 203-208.

<sup>19</sup> Per l'istituzione e la datazione della *bibliotheke enkteseon*, *vid.* di recente CLAYTOR, 2020.

<sup>20</sup> In sintesi, COCKLE, 1984, 113; TAUBENSCHLAG, 1955, 222; FLORE, 1927; HARMON, 1934. *Vid.* anche JÖRDENS, 2010 e JÖRDENS, 2010a.

Che tale fosse lo scopo precipuo della biblioteca, rendere cioè accessibili notizie indispensabili per una corretta gestione delle terre (ed in particolare in caso di passaggi di proprietà), emerge molto bene dall'editto del prefetto d'Egitto *M. Mettius Rufus* dell'89 d. C., il quale impose una generale riorganizzazione dell'archivio del nomo in vista di una sua maggiore e più efficace fruibilità. Le misure volute da *M. Mettius Rufus* sono note da un papiro che, tra gli altri argomenti (essenzialmente di carattere amministrativo), menziona anche alcune falle nella gestione della *bibliothēke enkteseon* (*P.Oxy.* II 237, col. VIII)<sup>21</sup>, sui cui si appuntò l'editto del prefetto d'Egitto, datato all'ottobre di quell'anno: dalle linee 27-30, sappiamo che *Claudius Areus*, stratego del nomo di *Oxyrhynchus*, avrebbe informato il prefetto delle condizioni in cui versava il locale archivio degli acquisti fondiari, a quanto pare a causa delle precedenti non corrette operazioni di registrazione<sup>22</sup>. *M. Mettius Rufus* dà dunque una serie di istruzioni ben precise, soprattutto relative alle informazioni che dovranno essere registrate e su come si dovranno conservare precedenti iscrizioni, che dovranno essere custodite, nel caso in cui, in futuro, si facciano ricerche su fondi non regolarmente registrati.

Le istruzioni di *M. Mettius Rufus* tradiscono insomma una gestione non ottimale dell'archivio, già stigmatizzata dai suoi predecessori, ma mai affrontata e risolta. Peraltro, il prefetto ribadisce che l'intera operazione è atta a rendere i documenti facilmente consultabili, affinché chi si imbarchi in futuro nell'acquisto di un fondo non si faccia trarre in inganno a proposito delle reali condizioni di quest'ultimo<sup>23</sup>.

Sebbene siano queste le misure più citate in letteratura che *M. Mettius Rufus* avrebbe preso contro il caos della *bibliothēke enkteseon* di *Oxyrhynchus*, altri papiri ci fanno sapere che la sua azione fu, in questo campo, non solo più vasta ma anche di segno diverso.

Si tratta di due documenti estremamente complessi, entrambi provenienti da *Tebtynis*, databili l'uno al 115 d. C. e l'altro al 124 d. C., che si riferiscono alla medesima questione, in cui tornano problemi relativi

---

<sup>21</sup> *FIRA* I 60. Traduzione, breve commento e bibliografia relativa al documento in KRUSE, 2014, 69-71.

<sup>22</sup> L'incipit dell'editto è, a questo proposito, molto significativo: Κλαύδιος Ἄρειος ὁ τοῦ Ὀξυρυγχείτου στρατηγὸς [ἐ]δήλωσέν μοι μήτε τὰ ἰ[δι]ωτικὰ μήτε τὰ δημ[ό]σια πράγματα τὴν καθήκουσαν λαμβάνειν διοίκησιν διὰ τὸ ἐκ πολλῶν χρόνων μὴ καθ' ὄν ἔδει τρόπον ὠκονομησθαι τὰ ἐν τῇ τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκῃ δια[σ]τρώματα, καίτοι πολλάκις κριθέν ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ ἐπάρχων τῆς δεούσης αὐτὰ τυχεῖν ἐπανορθώσεως.

<sup>23</sup> Un commento puntuale a queste misure, anche dal punto di vista di gestione dell'archivio, si trova in FLORE, 1927, 53 (con traduzione in italiano) e in COCKLE, 1984, 115 (con traduzione in inglese).

alla conservazione degli archivi locali (*bibliotheke demosion*)<sup>24</sup> e misure conseguenti stabilite da *M. Mettius Rufus*. Il primo di questi è costituito da un lungo testo in cui vengono ripercorse, con annessi i documenti relativi, le travagliate fasi di vita dell'archivio locale del nomo di *Arsinoe*<sup>25</sup>. Questi, in sintesi, i tratti peculiari dell'intricata vicenda: *Protogenes* e *Isidorus* sarebbero divenuti *bibliophylakes* dell'archivio del nomo arsinoite intorno al 72 d. C. (il documento indica il quarto anno del principato di Vespasiano), prendendo il posto dei predecessori *Apion* e *Isidorus*, i quali avevano lasciato i documenti in cattive condizioni, mentre altri si erano danneggiati nel periodo in cui *Protogenes* e *Isidorus* erano a capo dell'archivio: alcuni documenti erano andati perduti, altri, essendo molto vecchi, erano strappati, altri ancora danneggiati e quindi incompleti. Nel 90 d. C. la situazione non è migliorata: poiché i nuovi *bibliophylakes*, *Heliodorus* e *Zopyrus*, si rifiutano di prendere in carico i rotoli danneggiati (dal momento che le spese di restauro sarebbero state in capo ai nuovi *bibliophylakes*), *M. Mettius Rufus* ordinò che i documenti danneggiati fossero sostituiti con delle copie fatte sugli originali conservati nei *Patrica* in Alessandria (*bibliotheke en Patrikois*); peraltro, lo stesso *M. Mettius Rufus* poté verificare le condizioni in cui versavano i documenti, dato che uno di questi che gli era stato presentato era mutilo nella parte iniziale. Le copie sarebbero state pagate da *Isidorus* e *Protogenes*, per decisione del prefetto.

Nel 98 d. C. il prefetto *Iunius Rufus* ordinò qualcosa di analogo, persistendo il problema della cattiva conservazione dei documenti, perlopiù mutili, addebitando ancora una volta le spese a *Isidorus* e *Protogenes*.

Nel 104 d. C. le cose non vanno meglio: da una lettera del prefetto *Minucius Italus* agli *strategoï* del nomo arsinoite, sappiamo che egli era stato informato da *Classicus*, *procurator ousiakos*, del fatto che la *bibliotheke enkteseon* era inservibile, essendo i documenti scomparsi e non più reperibili (col. V, ll. 110-120). *Classicus*, in presenza degli strateghi, aveva inoltre individuato un'area in cui si sarebbe edificato il nuovo archivio, completamente finanziato dai precedenti *bibliophylakes* come parte della loro liturgia. La questione si trascina per altri anni (col. V, ll. 131-146), soprattutto a causa del fatto che di volta in volta i nuovi custodi dell'archivio si rifiutano di accettare documenti danneggiati o non

---

<sup>24</sup> Si noti però che i custodi sono anche a capo delle *bibliothekai enkteseon*, per cui *vid.* oltre. Per la contiguità tra l'archivio pubblico e la *bibliotheke enkteseon*, almeno nelle prime fasi di istituzione di quest'ultima, *vid.* BURKHALTER, 1990, 209-210.

<sup>25</sup> Il documento è edito da VAN GRONINGEN, 1950, 46 n. 15.

propriamente conservati, verosimilmente perché i costi sarebbero ricaduti su di loro, a meno che il prefetto non disponesse diversamente.

Nel 109 d. C. *Leonides, grammateus* dei *bibliophylakes*, giurò, su indicazione del prefetto, di accettare i rotoli ancora in possesso degli eredi di *Isidorus* e *Protogenes*, in qualunque condizione essi fossero e sotto la responsabilità dei *bibliophylakes* (col. VI, ll. 147-156)<sup>26</sup>.

Il prosieguito della vicenda è ripreso da un altro documento<sup>27</sup>, che riporta gli atti di un processo che vide contrapposti *Leonides*, gli eredi dei vari e precedenti *bibliophylakes* e i custodi ancora in carica, finché nel 124 d. C., l'ex stratego *Apollonios* condannò tutte le parti in causa a pagare le spese necessarie per il restauro dei documenti.

La complessa vicenda del nomo arsinoite porta alla luce alcuni aspetti significativi della gestione degli archivi in Egitto tra età flavia e età antonina. In primo luogo, notiamo come essa sia completamente demandata, anche dal punto di vista finanziario, ai custodi che devono sostenerne i costi come parte delle loro liturgie. Addirittura, come emerge bene dai primi provvedimenti presi da *M. Mettius Rufus*, gli ex *bibliophylakes* avrebbero conservato la responsabilità per i documenti che erano stati affidati loro e che avrebbero dovuto consegnare integri e leggibili ai loro successori; in caso contrario, avrebbero dovuto pagare i costi di restauro o copia. Questo spiegherebbe, secondo alcuni, perché le condizioni degli archivi fossero così problematiche<sup>28</sup>.

Non è vero, però, che le autorità romane si disinteressassero di questo problema, come pure è stato affermato<sup>29</sup>; al contrario, l'azione dei prefetti, ed in particolare di *M. Mettius Rufus*, mostra come si tentasse in più modi, ed anche con la coercizione, di far funzionare meglio gli archivi, intervenendo sia sulla scarsa efficienza di coloro a cui era demandata la compilazione dei documenti, spesso lasciati incompleti e quindi inutilizzabili o peggio fuorvianti, sia sulla cattiva conservazione degli stessi, costringendo i custodi degli archivi a pagare di tasca propria per rimediare alle pecche della propria gestione. Peraltro, è degno di nota che

---

<sup>26</sup> Sul personale che gestiva l'archivio, sotto a responsabilità del *bibliophylax*, *vid.* in particolare KRUSE, 2002, 772-811.

<sup>27</sup> VAN GRONINGEN, 1950, 85 n. 24.

<sup>28</sup> FLORE, 1927, 85; COCKLE, 1984, 121; VAN GRONINGEN, 1950, 108. *Vid.* anche POSNER, 1972, 151.

<sup>29</sup> Così in particolare FLORE, 1927, 85, secondo cui solo *M. Mettius Rufus*, quasi a titolo personale, si sarebbe occupato del problema. Non entriamo qui nel vivace dibattito relativo alla concreta efficienza degli archivi egiziani, posta in discussione, ad esempio, da VAN GRONINGEN, 1950, 108, e difesa invece da COCKLE, 1984, 122. Nella direzione di FLORE 1927 anche POSNER, 1972, 151-152.

l'editto di *M. Mettius Rufus* prevedesse un aggiornamento quinquennale dei registri, proprio per mantenerne l'affidabilità e l'utilità.

Di analogo significato sarà da considerare l'editto del 127 d. C. del prefetto d'Egitto *T. Flavius Titianus*, che, oltre a dare alcune istruzioni relative al deposito delle copie di documenti nel *Nanaion* di Alessandria<sup>30</sup>, pone il divieto per chiunque di accedere ai documenti conservati senza regolare autorizzazione<sup>31</sup> da parte dell'*epiteretes* dell'*Hadrianeion*, escludendoli nel contempo da qualunque forma di prestito, con lo scopo dichiarato di evitare falsificazioni o alterazioni dei documenti conservati. Secondo alcuni, sarebbe possibile ravvisare una precisa differenza, nella conservazione dei documenti, tra i grandi archivi pubblici di Alessandria e quelli locali, che, a quanto pare, erano quelli che più davano problemi<sup>32</sup>.

Ad ogni modo, appare verosimile come sia l'introduzione della *bibliotheke enkteseon* sia gli editti di *M. Mettius Rufus* atti a migliorare, per la prima volta, lo stato carente degli archivi siano non solo reciprocamente collegati, ma siano entrambi anche espressione dell'attenzione che si ebbe, a partire dall'età flavia, per l'organizzazione e la gestione del territorio, come anche della necessità di conservare e utilizzare correttamente le informazioni di vario tipo ad esso ricollegabili.

Le migliorie imposte dal prefetto, allora, non sarebbero state episodiche, quanto piuttosto rispondenti a precise e nuove esigenze organizzative.

### 3. PROBLEMI DI CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI NEGLI ARCHIVI PROVINCIALI ROMANI

A soluzioni più episodiche e circostanziate sembrano corrispondere quelle misure che pure furono intraprese, in tempi e luoghi diversi e secondo modalità differenti, per proteggere i documenti di archivio.

Ad esempio, l'editto<sup>33</sup> emanato dal *legatus pro praetore* della provincia di Licia *Q. Veranius*, proveniente dalla città di *Myra* e databile al 46 d. C., prevede una serie di istruzioni per la corretta compilazione di un

<sup>30</sup> *P.Oxy.* I 34. Su questo editto *vid.* PONSER, 1972, 152; COCKLE, 1984, 116. *Vid.* anche JOHNSON, 1936, 710-711, n. 443. KRUSE, 2014, 66-69.

<sup>31</sup> Peraltro, sappiamo che la *Lex Iulia de peculatu* imponeva il permesso da parte dell'autorità responsabile per chiunque volesse trarre copia da documenti ufficiali conservati in archivio (*Dig.* 48. 13. 11. 5, Pau. L. s. *de iudic. publ.*), tra le altre cose per evitare falsificazioni. *Vid.* GREGORI, 1999, 29.

<sup>32</sup> Così POSNER, 1972, 152. *Vid.* BURKHALTER, 1990, 213.

<sup>33</sup> *SEG XXXIII 1177 = AE 1976, 673.* WÖRRLE, 1975, 255-257 (con traduzione in tedesco del testo). *Vid.* ECK, 1995, 76-77; di recente, HARTER-UIBOPUU, 2013, 274-275. *Vid.* anche NELIS-CLÉMENT, 2006.

documento, proibendo nel contempo alcune pratiche come la rasura del testo scritto e stabilendo delle multe per coloro che, essendo preposti a tali operazioni, non si attennero alle istruzioni date. Fine ultimo del decreto del prefetto *Q. Veranius* è quello di impedire la conservazione negli archivi municipali di documenti falsificati, tant'è vero che esso prevede non solo delle punizioni, anche corporali, per quegli schiavi pubblici che contravvengano a queste indicazioni (con evidenti intenzioni dolose), ma stabilisce anche che quei documenti, già in archivio, che presentino rasure o note aggiunte in un secondo momento non siano ritenuti affidabili e quindi utili a qualsiasi tipo di transazione.

Analogamente, un rescritto imperiale (forse di Traiano) proveniente dalla città di *Sibidunda* in *Pisidia*<sup>34</sup> ci informa indirettamente della diffusione di documenti falsificati negli archivi della provincia, nonostante i provvedimenti presi dai precedenti governatori, tutti rimasti inattuati. Il rescritto dimostrerebbe dunque la persistenza di una generale cattiva gestione (verosimilmente anche dolosa) dei registri locali, con grave danno per coloro che avessero bisogno di consultarli<sup>35</sup>.

Anche le fonti letterarie confermano come i documenti, di vario genere e tipo, conservati negli archivi locali potessero essere soggetti ad alterazioni e falsificazioni. Esplicita risulta, a questo proposito, la testimonianza di un'epistola di Plinio a Traiano, in cui il primo denuncia al secondo l'inaffidabilità dei documenti (nel caso specifico delle lettere di imperatori precedenti) che egli ha trovato negli archivi della sua provincia, mentre quelli autentici si troverebbero, a detta di Plinio, *in scriniis* del principe (Plin. *Epist.* 10. 65): *quae ideo tibi non misi, quia et parum emendata et quaedam non certae fidei uidebantur, et quia uera et emendata in scriniis tuis esse credebam*<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> *SEG XIX 854*. BEAN, 1960, 71-72 n. 124.

<sup>35</sup> Tra gli interventi da parte di governatori provinciali in tema di gestione di archivi possiamo citare anche un editto del prefetto d'Egitto *L. Iulius Vestinus* del 60-61 d. C. (*BGU I 112*; MITTEIS, WILCKEN, 1912, n. 214; VON WOESS, 1924, 117; ARANGIO-RUIZ, 1943, 328-330, n. 102), desumibile da una *professio bonorum* indirizzata al *bibliophylax* della *demosia bibliotheke* di *Arsinoe*, all'interno della quale vengono specificati i beni posseduti privi di ipoteche e obbligazioni. Dato che la *professio* è fatta in ottemperanza ad un editto del prefetto, si può ritenere che esso contenesse indicazioni relative all'obbligo di registrare tali dati presso l'archivio pubblico. FLORE, 1927, 51 ritiene che l'editto di *L. Iulius Vestinus* si riferisse ad una "rinnovazione dei registri". Ad ogni modo, potrebbe non trattarsi di un provvedimento atto a rimediare eventuali problemi di gestione degli archivi, di natura dolosa o meno, nonostante MOATTI, 1993, 126 lo consideri tra gli interventi di questo tipo.

<sup>36</sup> Sugli archivi imperiali, cui si riferisce Plinio come fonti di informazioni più affidabili rispetto a quelle reperibili nei registri delle province, *vid.* VARVARO, 2006.

D'altro canto, anche per l'età repubblicana sonosciuti ampliamenti conoti a livello locale (famoso il caso di *Larinum*, di cui ci informa Cicerone nella *Pro Cluentio*<sup>37</sup>) e a Roma casi di falsificazione di documenti ufficiali<sup>38</sup>, come noti esempi di archivi andati distrutti, come quello di Eraclea durante la guerra sociale (Cic. *Arch.* 4. 8), così come furono numerose le misure intraprese, con maggiore o minore successo, per contenere il fenomeno della falsificazione documentaria<sup>39</sup>.

In età imperiale, ed in particolare a livello provinciale, i governatori si trovarono ad avere a che fare con problemi certo non nuovi come la falsificazione di documenti, di tipo intenzionale e doloso ma anche semplicemente dovuta all'incuria (a sua volta determinata dalla scarsità di mezzi a disposizione).

Ciò che rende le misure di *M. Mettius Rufus* particolarmente interessanti è il fatto che esse sembrano far parte di un programma più ampio di risistemazione dei vari tipi di archivio in Egitto, determinata forse dalla più generale risistemazione dei registri avviata in età flavia nell'ottica di un più appropriato sfruttamento delle terre.

In questo senso, non si dovrà dimenticare che il fine ultimo della risistemazione degli archivi voluta da *M. Mettius Rufus* era quello di rendere i documenti accessibili, corretti e dunque affidabili<sup>40</sup>, in modo da poter essere utilizzati appropriatamente nelle varie operazioni che riguardavano le terre.

Non a caso, il documento 15 da *Tebtynis* sopra citato attribuisce lo stato caotico in cui versa la *bibliothèque demosion* anche alla consultazione quotidiana ed assidua dei documenti (evidentemente causata, a sua volta, dalle dimensioni del nome arsinoite), tale da determinarne il danneggiamento, la distruzione o la perdita (*P.Fam.Tebt.* 15, ll. 91-92): καὶ διὰ τὴν πλείστην καὶ ἐπάλληλον, τοῦ νομοῦ μεγίστου ὄντος, καθημερινὴν πρ[ο]αίρεσιν.

---

<sup>37</sup> Cic. *Cluent.* 14. 41: *illum tabulas publicas Larini censorias corrupisse decuriones uniuersi iudicauerunt.*

<sup>38</sup> Fra i molteplici esempi di questa abitudine, citeremo il tentativo di M. Porcio Catone, nel 64 a. C., di porre un limite alla corruzione dilagante degli *scribi aerarii*, particolarmente chiara dopo che egli ebbe scoperto falsi decreti e senatoconsulti (*Plu. Cat. Mi.* 16. 1-5; 17. 1-4; 18. 5-7). Sul caso, in sintesi e con bibliografia FEZZI, 2003, 51.

<sup>39</sup> Casi di falsificazione furono puniti anche da una misura contenuta nella *Lex Iulia de peculatu* (*Dig.* 48. 13. 12): *Hac lege tenetur, qui in tabulis publicis minorem pecuniam, quam quid uenierit aut locauerit, scripserit aliudue quid simile commiserit.* Per una visione di insieme sul fenomeno della falsificazione di vari tipi di documenti in età repubblicana, basti il rimando a FEZZI, 2003, con ampi rimandi bibliografici.

<sup>40</sup> Come sottolinea COCKLE, 1984, 114; BURKHALTER, 1990, 197.



L'importanza che tali strutture avevano nell'Egitto romano, ma dobbiamo immaginare anche in altre province, spiega bene il senso delle misure prese dai vari governatori per assicurarne una corretta gestione e dunque per garantire l'affidabilità dei documenti ivi conservati.

D'altro canto, le analogie e i richiami che abbiamo creduto di ravvisare tra le leggi municipali locali di età flavia e le testimonianze dell'Egitto romano mostrano bene l'estensione geografica, la complessità e la coerenza della politica inaugurata da Vespasiano in tema di riorganizzazione efficiente delle terre.

#### BIBLIOGRAFIA

- ARANGIO-RUIZ, V. (1943), *Fontes iuris Romani antejustiniani*, III, Firenze.
- ARNAUD, P. (2003), "De *Turris* à *Arausio*: les *tabularia perticarum*, des archives entre colonie et pouvoir central", en Defosse, P. (ed.), *Hommages à Carl Deroux, III. Histoire et épigraphie*, Bruxelles, 11-26.
- BEAN, G. E. (1960), "Notes and Inscriptions from Pisidia. Part II", *Anatolian Studies* 10, 43-82.
- BUONOPANE, A. (2015), "Le *formae publicae agrorum*: alcuni aspetti", en Cresci Marrone, G. (ed.), *Trans Padum...usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità, Atti del Convegno, Venezia 2014*, Roma, 55-65.
- BURKHALTER, V. F. (1990), "Archives locales et archives centrales en Égypte romaine", *Chiron* 20, 191-216.
- CABALLOS RUFINO, A. (2006), *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Sevilla.
- CASTAGNOLI, F. (1948), "Cippo di *restitutio agrorum* presso Canne", *RFIC* 76, 280-286.
- CHOUQUER, G. y FAVORY, F. (2001), *L'arpentage romain. Histoire des textes, droit, techniques*, Paris.
- CLAYTOR, W. G. (2020), "Two Papyri from the Archive of Mikkalos and the Establishment of the Bibliothekē enkteseon", *BASP* 57, 19-42.
- COCKLE, W. E. H. (1984), "State Archives in Graeco-Roman Egypt from 30 BC to the Reign of Septimius Severus", *JEA* 70, 106-122.
- CRAWFORD, M. H. (1996), *Roman Statutes*, vol. I, London.
- D'AMBROSIO, A. y DE CARO S. (1983), *Un impegno per Pompei: fotopiano e documentazione della Necropoli di Porta Nocera*, Milano.
- D'ORS, A. (1953), *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid.
- D'ORS, A. (1986), *La ley Flavia municipal (texto y comentario)*, Roma.
- DELLA CORTE, M. (1913), "Il pomerium di Pompei", *RAL* 22, 261-308.

- ECK, W. (1995), *Die Verwaltung des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit: ausgewählte und erweiterte Beiträge*, Bd. 1, Basel.
- FARAGUNA, M. y BOFFO, L. (2021), *Le poleis e i loro archivi. Studi su pratiche documentarie, istituzioni e società nell'antichità greca*, Trieste.
- FEZZI, L. (2003), *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133-31 a.C.)*, Firenze.
- FLORE, G. (1927), "Sulla BIBAIOΘHKH TΩN EΓKTHΣEΩN", *Aegyptus* 8, 43-88.
- FRANKLIN, J. L. (2001), *Pompeis Difficile Est: Studies in the Political Life of Imperial Pompeii*, Ann Arbor.
- GONZÁLEZ, J. y CRAWFORD, M. H. (1986), "The Lex Irnitana: A New Copy of the Flavian Municipal Law", *JRS* 76, 147-243.
- GALSTERER, H. 2006, "Die römischen Stadtgesetze", en Capogrossi Colognesi, L. y Gabba E. (eds.), *Gli statuti municipali*, Pavia, 31-56.
- GREGORI, G. L. (1999), "Nomina transcripticia e praedia subsignata: debiti, ipoteche e finanze locali a *Trebula Suffenatium*", en *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente e in Oriente. Actes de la X<sup>e</sup> Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Roma 1996*, Roma, 25-39.
- HAENSCH, R. (1992), "Das Statthalterarchiv", *ZSS, R.A.* 109, 209-317.
- HARMON, A. M. (1934), "Egyptian Property Returns", *YCIS* 4, 133-234.
- HARTER-UIBOPUU, H. (2013), "Epigraphische Quellen zum Archivwesen in den griechischen Poleis des ausgehenden Hellenismus und der Kaiserzeit", en Faraguna, M. (ed.), *Archives and Archival Documents in Ancient Societies*, Trieste, 273-306.
- JOHNSON, A. C. (1936), *Roman Egypt to the Reign of Diocletian*, Baltimore.
- JÖRDENS, A. (2010), "Nochmal zur Bibliothek Enkteseon", en Thür, G. (ed.), *Symposium 2009. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Seggau 2009*, Wien, 277-290.
- JÖRDENS, A. (2010a), "Öffentliche Archive und römische Rechtspolitik", en Lembke, K., Minas-Nerpel, M. y Pfeifer, S. (eds.), *Tradition and Transformation: Egypt under Roman Rule*, Leiden, 159-179.
- KRUSE, T. (2002), *Der Königliche Schreiber und die Gauverwaltung. Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs (30 v. Chr. - 245 n. Chr.)*, Bd. II, München-Leipzig.
- KRUSE, T. (2014), "Archives and Registration in Roman Egypt", en Keenan, J.G., Manning, J. G. y Yiftach-Firanko, U. (eds.), *Law and Legal*

- Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest*, Cambridge, 66-69.
- LAMBERTI, F. (1993), *Tabulae Irnitanae: municipalità e ius Romanorum*, Napoli.
- MAGANZANI, L. M. (2011), “*Agri publici vectigalibus subiecti: organizzazione territoriale, regime giuridico*”, *Iuris Antiqui Historia* 3, 165-180.
- MAGANZANI, L. M. (2017), “La memoria pubblica della *civitas* esposta negli archivi cittadini: il *Capitolium* di Verona”, en Franceschelli, C., Dall’Aglione, L. y Lamoine, L. (eds.), *Spazi pubblici e dimensione politica nella città romana: funzioni, strutture, utilizzazione / Espaces publics et dimension politique dans la ville romaine : fonctions, aménagements, utilisations. Clermont-Ferrand, 30 marzo 2015 – Bologna, 27 ottobre 2015*, Bologna, 115-132.
- MAIURO, M. (2012), “Vespasiano tra Egitto e Danubio ovvero del buon uso delle proprie ricchezze”, en Capogrossi Colognesi, L. y Tassi Scandone, E. (eds.), *Vespasiano e l'impero dei Flavi. Atti del Convegno, Roma 2009*, Roma, 45-70.
- MASTINO, A. (1988), “*Tabularium principis e tabularia provinciali nel processo contro i Galillenses nella Barbaria sarda*”, *Quaderni Bolotanesi* 14, 265-286 (= en *Novedades de epigrafía jurídica Romana en el último decenio. Actas del Coloquio internacional AIEGL, Pamplona 1987*, Pamplona 1989, 45-62).
- MITTEIS, L., WILCKEN, U. (1912), *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, Leipzig-Berlin.
- MOATTI, C. (1993), *Archives et partage de la terre dans le monde romain (II<sup>e</sup> siècle avant - I<sup>er</sup> siècle après J.-C.)*, Roma.
- NELIS-CLEMENT, J. (2006), “Le gouverneur et la circulation de l’information dans les provinces romaines sous le Haut-Empire”, en Capdetrey, L. y Nelis-Clément, J. (eds.), *La circulation de l’information dans les états antiques. Actes de la table ronde, Pessac 2002*, Pessac, 141-160.
- PIGANIOL, A. (1962), *Les documents cadastraux de la colonie romaine d’Orange*, Paris.
- POSNER, E. (1972), *Archives in the Ancient World*, Cambridge Mass.
- RAPOSO GUTIÉRREZ, N. (2016), “La invasión de los espacios públicos en Pompeya y la figura de Titus Suedius Clemens”, en Calderón Sánchez, M., España-Chamorro, S. y Benito Lázaro, E. A. (eds.), *Estudios Arqueológicos del Área Vesubiana II*, Oxford, 79-90.
- REYNOLDS, M. y GOODCHILD, R. G. (1965), “The City Lands of Apollonia in Cyrenaica”, *Libya Antiqua* 2, 103-108.

- RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (2003), “Administración financiera y documentación de archivo en las leyes municipales de Hispania”, *CGG* 14, 115-129.
- RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (2005), *Tabulae publicae. Archivos municipales y documentación financiera en las ciudades de la Bética*, Madrid.
- RUFFO, F. (2019), *La Campania antica. Appunti di storia e di topografia. Parte I, dal Massico-Roccamonfina al Somma-Vesuvio*, Napoli.
- RUSSO, F. (2021), “Aspetti delle amministrazioni cittadine locali alla luce della *Lex Iulia de repetundis* (I sec. a.C. – II sec. d.C.)”, *Politica Antica* 11, 243-266.
- STYLOW, A. U. (2001), “La *Lex Malacitana*, descripción y texto”, *Mainake* 23, 39-50.
- TAUBENSCHLAG, R. (1955), *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri: 332 BC – 640 AD*, Warszawa.
- VAN BINNEBEKE, M. C. (2007), “Law and *Loca Publica* in Roman Times”, *Fragmenta* 1, 1-23.
- VAN GRONINGEN, B. A. (1950), *A Family-Archive from Tebtynis*, Leiden.
- VARVARO, M. (2006), “Note sugli archivi imperiali nell’età del principato”, *Annali del Seminario Giuridico* 51, 381-431.
- VON WOESS, F. (1924), *Untersuchungen über das Urkundenwesen und den Publizitätsschutz im römischen Ägypten*, München.
- WÖRRLE, M. (1975), “Zwei neue griechische Inschriften aus Myra zur Verwaltung Lykiens in der Kaiserzeit”, en Borchhardt, J. (ed.), *Myra. Eine Lykische Metropole in antiker und byzantinischer Zeit*, Berlin, 254-300.